



CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2022

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 13 aprile 2023
presieduta da Silvana Sciarra*

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2022**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 13 aprile 2023
presieduta da Silvana Sciarra*

A cura di Riccardo Nevola e Gioconda Verrengia

INDICE

I. Analisi dei dati quantitativi.....	pag. 5
1. <i>Le decisioni</i>	pag. 5
2. <i>Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento</i>	pag. 11
3. <i>La forma delle decisioni</i>	pag. 15
4. <i>Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: mancata pronuncia nel merito, dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità</i>	pag. 18
5. <i>La scelta del rito</i>	pag. 19
6. <i>I tempi delle decisioni</i>	pag. 19
7. <i>Il collegio giudicante</i>	pag. 19
II. Analisi del tipo di dispositivo.....	pag. 21
III. Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	pag. 27

I. ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. LE DECISIONI


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2022 è di 270 (213 sentenze e 57 ordinanze): un dato superiore del 2,7% rispetto a quello del 2021 (263).

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2008-2022), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 365 tra il 2008 e il 2012, 292 tra il 2013 e il 2017 e 271 tra il 2018 e il 2022.

Pur attestandosi i relativi valori assoluti su livelli leggermente superiori al 2021, l'anno trascorso ha confermato la tendenziale diminuzione delle pronunce, dovuta alla minore quantità di atti di promovimento pervenuti, in particolare per il giudizio incidentale. Infatti, le 160 ordinanze di rimessione trasmesse nel 2022 confermano l'indicata tendenza, facendo registrare una sensibile contrazione rispetto alle 227 del 2021. Gli 86 ricorsi in via principale, anche se segnano un apprezzabile incremento in relazione ai 68 del 2021, rappresentano pur sempre un valore significativamente inferiore in rapporto ai dati del passato.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2008.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2008-2022)




Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni del 2022 sono così ripartite: 160 (132 sentenze e 28 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 84 (68 sentenze e 16 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 4 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 12

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (11 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e 1 sentenza nella fase di merito). Completano il quadro 8 sentenze sull'ammissibilità del *referendum* e 2 ordinanze di correzione di errori materiali.

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 59,3% delle pronunce adottate, mentre il giudizio in via principale si attesta al 31,1% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 1,5% per i conflitti tra enti; 4,4% per i conflitti tra poteri dello Stato; 3% per l'ammissibilità del *referendum*; 0,7% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2022 in rapporto al totale delle decisioni



Il giudizio in via incidentale, con le sue 160 decisioni, continua a far registrare il valore più rilevante del contenzioso costituzionale, confermando ancora una volta l'eccezionalità dei dati relativi agli anni 2012 e 2013 nei quali è risultato preponderante il giudizio in via principale.

Il dato del 2022 segna un'importante crescita (+13,5%) rispetto alle 141 decisioni del 2021. Anche il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni, pari al 59,3%, è superiore a quello del 2021 (53%).

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2008-2022)



Le 84 decisioni adottate nel 2022 in sede di giudizio principale segnano una cospicua flessione (-22,2%) rispetto alle 108 del 2021. Ugualmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni, pari al 31,1%, è inferiore a quello del 2021 (40,6%). Come già osservato, restano delle eccezioni i dati del 2012 (47,5%) e del 2013 (45,7%) che hanno esibito una temporanea inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2008-2022)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, il dato assoluto del 2022, pari a 4 decisioni, è raddoppiato rispetto a quello del 2021 (2 pronunce); similmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,8% del 2021 all'1,5% del 2022.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2008.


Grafico n. 5 – Il conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2008-2022)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, la situazione, invece, è rimasta invariata poiché si sono registrate 12 decisioni sia nel 2022 sia nel 2021; resta altresì ferma la decisa prevalenza delle pronunce in sede di ammissibilità (11 nel 2022 e 9 nel 2021) rispetto a quelle adottate nella fase di merito (1 nel 2022 e 3 nel 2021).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico dal 2008, distinguendo tra decisioni in fase di ammissibilità e di merito.

Grafico n. 6 – Il conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2008-2022)



Nel 2022 sono state assunte 8 decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento di tali decisioni negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2008-2022)



Completano i dati del contenzioso costituzionale del 2022 le 2 ordinanze di correzione di errori materiali (un valore simile alle 3 del 2021).

Il grafico n. 8 mostra l'andamento di tali ordinanze negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2008-2022)




2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2022 risultavano pendenti complessivamente 302 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 266 atti di promovimento e ne sono stati definiti 335¹. La pendenza di fine anno ammonta a 233 giudizi ed è nettamente inferiore a quella di fine 2021 (-22,8%).

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.

Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2022)




Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2022 erano 205, nel corso dell'anno sono pervenuti 160 atti di promovimento e ne sono stati definiti 218². La pendenza al 31 dicembre 2022 si è dunque attestata a 147 giudizi da definire, con una consistente diminuzione rispetto all'anno precedente (-28,3%).

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio incidentale.

¹ In tale dato sono compresi 5 giudizi in via principale parzialmente decisi.

² Si precisa, con riguardo all'ordinanza n. 14, dichiarativa dell'inammissibilità dell'intervento di soggetti terzi, che il relativo atto di promovimento è stato conteggiato solo rispetto alla pronuncia che ha definito il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 72).


Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2022)



I dati relativi al giudizio in via principale fotografano una situazione di lieve decremento (-4,8%) della pendenza di fine anno, con 79 giudizi ancora da definire rispetto agli 83 di inizio anno. Infatti, nel corso del 2022, sono pervenuti 86 ricorsi e ne sono stati decisi 90³.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2022.

Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2022)




³ Il dato comprende altresì 5 ricorsi parzialmente decisi. Per quanto riguarda l'ordinanza n. 134, che si è limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di soggetti terzi, il relativo atto di promovimento è stato conteggiato solo rispetto alla pronuncia che ha definito il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 252).

Per quel che attiene ai conflitti tra enti, in termini assoluti il dato della pendenza di fine anno (2) è dimezzato rispetto a quello del 1° gennaio 2022 (4): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 3 conflitti e ne sono stati definiti 5.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2022.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2022)




In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.

La pendenza delle ammissibilità a fine anno (3) è uguale a quella del 2021: infatti, al 1° gennaio 2022 risultavano pendenti 3 conflitti, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 13 e ne sono stati definiti altrettanti.


Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.

Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2022)



Per la fase di merito risultano pendenti 2 conflitti, mentre al 1° gennaio 2022 il dato della pendenza era pari a 0; nel corso dell'anno sono pervenuti 3 conflitti e ne è stato definito 1. Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2022.


Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2022)



Per quanto riguarda l'ammissibilità del *referendum*, si rappresenta che al 1° gennaio 2022 risultavano pendenti 7 giudizi e che nel mese di gennaio è pervenuta un'ulteriore ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione. La Corte si è pronunciata su tutte le richieste nei termini di legge.

Il grafico n. 15 mostra la dinamica inerente al 2022.

Grafico n. 15 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (ammissibilità referendum, 2022)




3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 270 decisioni rese nel 2022 consistono in 213 sentenze e 57 ordinanze, rispettivamente pari al 78,9% e al 21,1% del totale.

In linea con la tendenza degli ultimi anni, il 2022 conferma la contrazione del numero delle ordinanze e il progressivo aumento delle sentenze, che di recente superano costantemente la soglia del 65% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 16 illustra i dati percentuali degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2008-2022)




Di seguito sono indicati i dati delle sentenze e delle ordinanze distinti per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 132 sentenze e 28 ordinanze (rispettivamente: l'82,5% e il 17,5%); nel giudizio in via principale 68 sentenze e 16 ordinanze (rispettivamente: l'81% e il 19%); nel giudizio per conflitto tra enti 4 sentenze; nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato 11 ordinanze e nella fase di merito 1 sentenza.

Il grafico n. 17 indica i dati appena forniti, evidenziando anche le 8 sentenze sull'ammissibilità del referendum e le 2 ordinanze di correzione di errori materiali.


Grafico n. 17 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2022)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 132 sentenze del 2022 segnano un rilevante incremento (+14,8%) rispetto alle 115 del 2021; anche le 28 ordinanze fanno registrare un lieve aumento (+7,7%) rispetto alle 26 dell'anno precedente.

Il grafico n. 18 illustra i dati relativi al giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2008-2022)



Nel giudizio in via principale, le 68 sentenze del 2022 rappresentano un dato decisamente inferiore (-25,3%) alle 91 del 2021. Il numero delle ordinanze (16) è, invece, rimasto pressoché invariato (-5,9%) rispetto al 2021 (17).

Il grafico n. 19 riporta i dati relativi al giudizio principale dal 2008 ad oggi.

Grafico n. 19 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2008-2022)



**4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI:
MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E
DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ**

Sono di seguito evidenziate, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi tra il 2018 e il 2022, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel giudizio principale.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2022	83 (72 decisioni)	55 (49 decisioni)	75 (61 sentenze)
2021	75 (68 decisioni)	70 (58 decisioni)	50 (40 sentenze)
2020	84 (68 decisioni)	92 (72 decisioni)	48 (44 sentenze)
2019	94 (81 decisioni)	91 (79 decisioni)	58 (45 sentenze)
2018	70 (61 decisioni)	70 (64 decisioni)	42 (39 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2022	26 (23 decisioni)	6 (5 decisioni)	40 (30 decisioni)	66 (38 decisioni)	121 (48 sentenze)
2021	22 (22 decisioni)	24 (18 decisioni)	44 (30 decisioni)	80 (52 decisioni)	106 (64 sentenze)
2020	25 (25 decisioni)	10 (9 decisioni)	32 (23 decisioni)	79 (45 decisioni)	72 (44 sentenze)
2019	31 (30 decisioni)	4 (4 decisioni)	29 (22 decisioni)	65 (39 decisioni)	75 (42 sentenze)
2018	26 (26 decisioni)	6 (6 decisioni)	31 (16 decisioni)	93 (40 decisioni)	89 (50 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2022 la Corte ha tenuto 23 udienze pubbliche e 23 camere di consiglio.

Delle 270 decisioni totali, 146 (54,1%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica e 120 a seguito di camera di consiglio (44,4%); 4 hanno riguardato questioni trattate nelle due sedi (1,5%).

Risulta dunque confermata la prevalenza, registrata sin dal 2011, delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica.

La quasi totalità delle pronunce assunte a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 146 decisioni, infatti, 141 sono sentenze (96,6%) e 5 ordinanze (3,4%). Le sentenze hanno anche rappresentato la maggioranza delle 120 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 68 sentenze (56,7%) e 52 ordinanze (43,3%). Le 4 decisioni adottate a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi hanno sempre rivestito la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 292 giorni; si tratta di un valore leggermente superiore a quello degli ultimi anni (245 giorni nel 2021, 226 nel 2020).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 324 giorni: un valore inferiore a quello degli anni precedenti (351 giorni nel 2021, 372 nel 2020).

Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 159 giorni. Si tratta di un valore più che dimezzato rispetto a quello del 2021 (331 giorni) e inferiore anche a quello del 2020 (180 giorni).

Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 202 giorni, un dato leggermente superiore a quello del 2021 (174 giorni)⁴.

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Nel 2022 la Corte ha operato nella pienezza della sua composizione, pur registrando alcuni avvicendamenti.

Alla data del 1° gennaio 2022 il Collegio era composto dal Presidente Giancarlo Coraggio, dal Vice Presidente Giuliano Amato, dai Giudici Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta e Maria Rosaria San Giorgio.

Il dott. Giancarlo Coraggio è cessato dalla carica di Presidente e Giudice della Corte costituzionale il 28 gennaio 2022, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, è stato eletto il 15 dicembre 2021 dal Consiglio di Stato il dott. Filippo Patroni

⁴ Non si riporta il dato del 2020 poiché non sono state adottate in quell'anno pronunce nella fase di merito.

Griffi, che ha giurato il 29 gennaio 2022.

Il 29 gennaio 2022 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale il prof. Giuliano Amato e sono stati nominati Vice Presidenti la prof.ssa Silvana Sciarra, la prof.ssa Daria de Pretis e il prof. Nicolò Zanon.

Il prof. Giuliano Amato è cessato dalla carica di Presidente e Giudice della Corte costituzionale il 18 settembre 2022, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, è stato nominato il 15 settembre 2022 dal Presidente della Repubblica il prof. Marco D'Alberti, che ha giurato il 20 settembre 2022.

Il 20 settembre 2022 è stata eletta Presidente della Corte costituzionale la prof.ssa Silvana Sciarra e sono stati confermati nella carica di Vice Presidente la prof.ssa Daria de Pretis e il prof. Nicolò Zanon.

I Presidenti Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra e la Vice Presidente Daria de Pretis si sono succeduti alla guida del Collegio, firmando rispettivamente 26, 179, 53 e 12 decisioni.

In un'unica pronuncia il Giudice redattore è risultato diverso dal relatore.

II. ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 61, 113, 120, 139, 144, 165, 186, 188, 228, 233, 253, 254		
2. Decisioni manipolative		
<p style="text-align: center;">Additive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede/prevedono...” 7, 10, 16, 30, 62, 104, 140, 146, 149, 159, 162, 163, 167, 173, 174, 192, 205, 244</p> <p>“nella parte in cui tali norme non consentono...” 224</p> <p>“nella parte in cui non esclude...” 18, 166, 195</p> <p>“nella parte in cui non riconoscono...” 43</p> <p>“nella parte in cui non include...” 88</p>	<p style="text-align: center;">Ablative</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui dispone...” 145</p> <p>“nella parte in cui ha disposto...” 169</p> <p>“nella parte in cui... risultano applicabili...” 66</p> <p>“in quanto interpretato/i nel senso...” 111, 243</p> <p>“nella parte in cui prevede...” 79, 87, 210 (4 dispositivi), 262</p> <p>“nella parte in cui esclude...” 54 (2 dispositivi)</p> <p>“limitatamente alla/e parola/e...” 63, 105, 125, 152, 193, 263</p> <p>“nella parte in cui ha inserito le parole... e limitatamente alle parole...” 175</p> <p>“nella parte in cui ricomprende anche...” 223</p> <p>“nella parte in cui introduce i periodi ... del comma...” 245</p>	<p style="text-align: center;">Sostitutive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui prevede... anziché...” 28, 95, 131, 264</p> <p>“nella parte in cui stabilisce... anziché disporre...” 209</p> <p>“nella parte in cui dispone che... anziché...” 246</p>
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 54, 131 (3 dispositivi), 175, 193, 209 (4 dispositivi)		

NON FONDATEZZA
Sentenze nn. 2, 8, 12, 13, 19, 20, 27, 34, 41, 64, 65 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 72 (2 dispositivi), 73, 74, 75, 89, 91, 93, 104, 113, 127, 128, 136 (4 dispositivi), 139 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 144, 148, 150, 171, 178, 182, 198, 203, 205, 207, 211, 219, 230, 234, 238, 247 (2 dispositivi, di cui 1 “ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 254, 258, 260, 266, 270
MANIFESTA INFONDATEZZA
Sentenza n. 270 Ordinanze nn. 82, 172, 204, 220
INAMMISSIBILITÀ
Sentenze nn. 1, 8, 20, 22, 25, 28 (2 dispositivi), 31, 33, 36, 52, 66, 67, 72, 75, 81, 89, 96, 100, 101, 109, 113, 118, 128, 131, 136 (3 dispositivi), 141, 143, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 196, 197, 202, 203, 209, 213, 214, 225, 233, 237 (2 dispositivi), 247 (2 dispositivi), 249, 253, 256, 257, 263, 266, 269
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ
Sentenze nn. 19, 31 (2 dispositivi), 34 Ordinanze nn. 29, 42, 53, 76 (2 dispositivi), 102 (2 dispositivi), 103, 107, 116 (2 dispositivi), 129, 132 (2 dispositivi), 138, 156, 170, 172, 194, 204, 206, 215, 226
RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A <i>QUO</i>
Ordinanze nn. 97, 137, 227, 231
RINVIO DELLA TRATTAZIONE
Ordinanza n. 122
AUTORIMMISSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Ordinanza n. 94
INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Sentenze nn. 91, 228 Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 75
INTERVENTO DI TERZI
Inammissibilità
Sentenze nn. 31, 136, 171, 263 Ordinanza n. 14 Ordinanze dibattimentali allegata alle sentenze nn. 104, 181

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
<p>1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 4, 6, 17, 21 (2 dispositivi), 23 (5 dispositivi, in cui sono altresì impiegate le formule “<i>che hanno rispettivamente modificato i commi...</i>” e “<i>nella parte in cui prevede...</i>”), 24 (16 dispositivi), 39, 45 (2 dispositivi), 69, 77, 84, 86, 106, 108, 112 (2 dispositivi), 117 (lo stesso capo di dispositivo reca una declaratoria di illegittimità ablativa), 121, 124, 126, 135, 155 (2 dispositivi), 160 (3 dispositivi), 161, 187 (2 dispositivi), 189, 190 (9 dispositivi), 199, 200 (2 dispositivi), 216 (2 dispositivi), 217, 221 (2 dispositivi), 235, 236, 239, 240 (2 dispositivi), 251, 252, 255 (6 dispositivi), 268</p>		
<p>2. Decisioni manipolative</p>		
<p style="text-align: center;">Additive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede/prevedono...” 40 (2 dispositivi), 114 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei termini di cui in motivazione</i>”), 123 (2 dispositivi), 179 (2 dispositivi)</p>	<p style="text-align: center;">Ablative</p> <p>Sentenze nn. “limitatamente alle parole...” 9, 23, 70, 126 (2 dispositivi), 191, 240</p> <p>“nella parte in cui consente...” 24 (2 dispositivi)</p> <p>“limitatamente alla parte in cui consente...” 70</p> <p>“nella parte in cui prevede...” 23 (2 dispositivi, che contengono anche declaratorie di illegittimità integrale), 201</p> <p>“nella parte in cui ha sostituito l’art... limitatamente al periodo in cui è stata in vigore...” 235</p> <p>“nella parte in cui abroga l’art...” 24</p> <p>“nella parte in cui abroga i commi...” 135</p> <p>“nella parte in cui aggiunge all’art... l’inciso...” 24</p> <p>“nella parte in cui sancisce...” 24</p> <p>“nella parte in cui dispone che...” 189 (lo stesso capo di dispositivo reca altresì una</p>	<p style="text-align: center;">Sostitutive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui... dispone che... anziché...” 189 (lo stesso capo di dispositivo reca altresì una declaratoria di illegittimità ablativa)</p> <p>“nella parte in cui ha introdotto l’art... là dove fa riferimento... anziché...” 235</p>

	<p>declaratoria di illegittimità sostitutiva)</p> <p>“nella parte in cui dispongono...” 268</p> <p>“nella parte in cui esclude...” 106</p> <p>“nella parte in cui disciplina...” 112</p> <p>“nella parte in cui fissa...” 112</p> <p>“nella parte in cui introduce l’art....” 117 (lo stesso capo di dispositivo contiene una declaratoria di illegittimità integrale)</p> <p>“nella parte in cui introduce i commi....” 221</p> <p>“nella parte concernente...” 168 (4 dispositivi)</p>	
<p>3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 117, 189, 200, 252</p>		
<p style="text-align: center;">NON FONDATEZZA</p> <p>Sentenze nn. 5 (2 dispositivi), 11 (2 dispositivi), 17, 21 (2 dispositivi), 24 (13 dispositivi, di cui 11 <i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 40 (2 dispositivi), 45 (<i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 46 (4 dispositivi, di cui 2 <i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 70 (2 dispositivi, di cui 1 <i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 71, 85, 92 (<i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 110, 114, 115, 117, 123, 126 (2 dispositivi, di cui 1 <i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 135, 147, 153, 155, 160, 179, 187 (2 dispositivi <i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 189 (2 dispositivi), 191, 199, 201 (2 dispositivi), 218, 221, 222, 229 (<i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 239, 240 (3 dispositivi), 242 (2 dispositivi, di cui 1 <i>“nei sensi di cui in motivazione”</i>), 248 (2 dispositivi), 267</p>		
<p style="text-align: center;">INAMMISSIBILITÀ</p> <p>Sentenze nn. 5, 21, 23 (4 dispositivi), 24 (3 dispositivi), 40, 68, 70, 71 (2 dispositivi), 84, 86, 114, 117, 119, 135, 147, 168, 179, 189, 217, 221, 222 (2 dispositivi), 229, 235, 239, 240, 248, 255 (4 dispositivi), 259, 265</p>		
<p style="text-align: center;">MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ</p> <p>Ordinanza n. 47</p>		
<p style="text-align: center;">CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE</p> <p>Sentenze nn. 9, 92 (2 dispositivi), 200, 222, 242</p>		

<p style="text-align: center;">ESTINZIONE DEL PROCESSO</p> <p>Sentenze nn. 5, 17, 21, 92 (4 dispositivi), 114, 123, 179, 187, 190 Ordinanze nn. 3, 37, 38, 44, 48, 55, 78, 83, 130, 133, 142, 158, 185, 232</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI TERZI</p>
<p style="text-align: center;">Inammissibilità</p> <p>Sentenze nn. 46, 221, 259 Ordinanza n. 134 Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 117</p>

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

SPETTANZA ALLO STATO (rigetto del ricorso regionale)

Sentenze nn. 164, 184

NON SPETTANZA ALLO STATO (accoglimento del ricorso regionale)

Sentenze nn. 26 (2 dispositivi), 90

INTERVENTO DI TERZI

Ammissibilità

Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 90

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

FASE DI AMMISSIBILITÀ

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ordinanze nn. 15, 32, 80, 151, 154, 157, 212

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ordinanze nn. 35, 208, 250, 261

FASE DI MERITO

NON SPETTANZA ALLO STATO (accoglimento del ricorso)

Sentenza n. 241

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI REFERENDUM

AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

Sentenze nn. 56, 57, 58, 59, 60

INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

Sentenze nn. 49, 50, 51

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E OMISSIONI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

“**dispone che nella sentenza n. ... sia corretto il seguente errore materiale: ...**”

Ordinanze nn. 98, 99

III. ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LEGGI STATALI

SENTENZA n. 7

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

SENTENZA n. 10

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

SENTENZA n. 16

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.

SENTENZA n. 18

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *e*), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

SENTENZA n. 28

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può

essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»;

SENTENZA n. 30

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge.

SENTENZA n. 40

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19-*octies*, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTENZA n. 43

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire); 1, comma 1, lettera *d*) e 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire.

SENTENZA n. 54

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che

sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera *a*), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell'art. 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

SENTENZA n. 62

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere *d-bis*) ed *e*), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

SENTENZA n. 63

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «*utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti*».

SENTENZA n. 66

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688,

secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248»;

SENTENZA n. 79

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

SENTENZA n. 87

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

SENTENZA n. 88

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

SENTENZA n. 95

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309».

SENTENZA n. 104

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;

SENTENZA n. 105

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

SENTENZA n. 111

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

SENTENZA n. 114

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTENZA n. 123

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605,

previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

SENTENZA n. 125

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola «manifesta».

SENTENZA n. 131

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

4) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

SENTENZA n. 140

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

SENTENZA n. 145

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione.

SENTENZA n. 146

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.

SENTENZA n. 149

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-*bis* della medesima legge.

SENTENZA n. 152

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 2, punto C, numero 3), lettera *a*), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. *g*), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso».

SENTENZA n. 159

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

SENTENZA n. 162

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di

cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

SENTENZA n. 163

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

SENTENZA n. 166

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

SENTENZA n. 167

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis*, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.

SENTENZA n. 169

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

SENTENZA n. 173

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.

SENTENZA n. 174

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

SENTENZA n. 175

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) – nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione.

SENTENZA n. 179

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che – limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale – il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTENZA n. 186

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

SENTENZA n. 195

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1.

SENTENZA n. 205

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale;

SENTENZA n. 209

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera *b*), della legge n. 147 del 2013;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera *b*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-*decies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre

SENTENZA n. 210

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

SENTENZA n. 223

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-*bis*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

SENTENZA n. 224

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del

1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati.

SENTENZA n. 228

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

SENTENZA n. 243

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

SENTENZA n. 244

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.

SENTENZA n. 245

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-*quinquies* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

SENTENZA n. 246

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente.

SENTENZA n. 262

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

SENTENZA n. 263

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»;

LEGGI REGIONALI

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA n. 77

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).

SENTENZA n. 106

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10, recante «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei “Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)” ed ulteriori disposizioni», nella parte in cui esclude l'autorizzazione paesaggistica per le modifiche non sostanziali;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021.

SENTENZA n. 191

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), limitatamente alle parole «ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e»;

SENTENZA n. 235

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2021, n. 14 (Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha sostituito l'art. 12, comma 2, lettera *c*), della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), limitatamente al periodo in cui è stata in vigore (dal 10 giugno 2021 al 14 gennaio 2022);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha introdotto l'art. 12, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, là dove fa riferimento al personale di cui «alle lettere *c*) e *d*)» del comma 2, anziché «alla lettera *d*)» del medesimo comma 2;

REGIONE BASILICATA

SENTENZA n. 121

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), e 2, commi 1, 2

e 3, della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30 (Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii.” e alla L.R. n. 8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”).

SENTENZA n. 168

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell’Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019;

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e dell’Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall’esercizio 2020;

3) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e dell’Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019;

4) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell’Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020;

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 6

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private).

SENTENZA n. 124

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)».

SENTENZA n. 236

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 41, recante «Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini».

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 187

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, 83, e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), nella formulazione precedente alle modifiche inserite, rispettivamente, dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), punto 2), lettera *c*), punto 2), lettera *f*), e lettera *i*), della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021), nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 4, lettera *e*), della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022);

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 112

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.

SENTENZA n. 199

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-*quater*.1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante «Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, correzioni all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)»;

SENTENZA n. 216

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, lettere *a)*, *d)* e *f)*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.

REGIONE LAZIO

SENTENZA n. 113

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019);

SENTENZA n. 165

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, lettera *b)*, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numero 2), della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione).

SENTENZA n. 221

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera *b)*, numero 5), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nella parte in cui introduce i commi *5-quater* e *5-quinquies* dell'art. 3.1 della legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 81 della legge reg. Lazio n. 14 del 2021;

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 69

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021).

SENTENZA n. 144

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n.

35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)»;

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 84

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021);

SENTENZA n. 126

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e»;

SENTENZA n. 251

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021).

SENTENZA n. 254

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 45

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020;

SENTENZA n. 253

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis* della legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i

principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29);

SENTENZA n. 268

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera *dd*), della legge della Regione Molise 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019) e del relativo Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2019;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA n. 4

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Piemonte 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato).

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 17

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021);

SENTENZA n. 120

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005).

SENTENZA n. 161

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, recante «Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)».

SENTENZA n. 192

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera *c-bis*), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 1 della legge Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante «Modifica all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure

straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche», nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia.

SENTENZA n. 240

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 «Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro» e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee», limitatamente alle parole «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021,»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro» e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021;

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 24

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui inserisce l'art. 26-ter, comma 2, nella legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del

2015, nella parte in cui consente nella fascia costiera nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G – al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale – di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *i*), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che introduce nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 il comma *7-quater*, nella parte in cui consente nella fascia costiera – al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale – di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 34, comma 1, lettera *h*), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera *d*), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera *h*), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui aggiunge all'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'inciso «senza l'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire»;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 40, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, introducendo il periodo «Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa»;

11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

13) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

14) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

15) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

16) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

17) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

18) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

19) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

20) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;

21) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale;

SENTENZA n. 255

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione

Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 25, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 29, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021;

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 39

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie).

SENTENZA n. 61

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie).

SENTENZA n. 70

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità»;

SENTENZA n. 108

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).

SENTENZA n. 135

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), nella parte in cui

abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con riferimento ai boschi e alle fasce forestali;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021;

SENTENZA n. 155

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021;

SENTENZA n. 160

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21 (Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021;

SENTENZA n. 190

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *f*), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie);

SENTENZA n. 193

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale), limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-*bis*, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017.

SENTENZA n. 200

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022);

SENTENZA n. 201

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane;

SENTENZA n. 233

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale);

SENTENZA n. 252

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021.

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 239

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000);

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 264

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 271, comma 1, lettera *p*), della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui prevede che sia il comune, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche.

REGIONE VALLE D'AOSTA

SENTENZA n. 21

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 78, comma 2, lettera *d*), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020;

SENTENZA n. 189

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31, recante «Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-*bis*, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico»;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-*bis*, commi 1, 3 e 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, utilizza il termine «minimi»;

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 188

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

SENTENZA n. 217

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – “Veneto cantiere veloce”), che ha introdotto l'art. 93-*bis* nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio);

LEGGI PROVINCIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 23

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni);

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, limitatamente alle parole «di cui agli articoli 13, 14» e «16, 17, 18, 19 e 22»;

SENTENZA n. 139

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute);

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 9

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), limitatamente alle parole «o private»;

SENTENZA n. 23

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 4, 7, 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), nonché del comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che «l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare: a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle *WBS-work breakdown structure*; b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori; c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto»; dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020; dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020; dell'art. 6, comma 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che, «Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario,

costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera: a) per le opere "edilizia-strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento; b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento; c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento; d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento»; dell'art. 6, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, commi 2, 4, lettera c), e 8, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 2020 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022), che hanno rispettivamente modificato i commi 1, 3, lettera a) e 8 dell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 6, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 5-*bis* nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto», nonché dell'art. 52, comma 7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 6-*bis* nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 2020, n. 13, recante «Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)», nella parte in cui prevede «Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi»; dell'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, nella parte in cui prevede che, «Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge»;

SENTENZA n. 86

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023);

SENTENZA n. 117

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26

marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», e dell'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-*bis* 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1-*bis* 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-*bis* 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dopo l'art. 1-*bis* 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998;